



**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO - SUAP**

PROPOSTA N. 19265

Torino, 27/07/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto SACCO
Roberto FINARDI	Sergio ROLANDO
Marco Alessandro GIUSTA	Marco PIRONTI
Antonino IARIA	Francesca Paola LEON
Maria LAPIETRA	Alberto UNIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: MISURE PER IL RILANCIO DELLA CITTA'. SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI SPAZI ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSI A PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE.

Con il Regolamento n. 388, approvato dal Consiglio Comunale il 22 luglio 2019 e recante "Disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione", è stata introdotta una nuova regolamentazione dei cosiddetti Dehors, esito di un lungo e articolato confronto tra gli uffici degli Assessorati coinvolti con contestuale abrogazione dei Regolamenti n. 287 e n. 293 che normavano in via separata i Dehors e i Padiglioni.

L'esigenza da cui muoveva la nuova disciplina era quella di unificare e riordinare la materia, in una logica di semplificazione e di definizione puntuale delle regole con l'obiettivo di limitare, per quanto possibile, la discrezionalità nell'interpretazione e applicazione; è stato introdotto, a tal fine, con le Norme Tecniche allegate al Regolamento, un quadro dettagliato delle norme tecniche di riferimento per ciascuna zona della Città.

Nella discussione preliminare, a cui ha partecipato attivamente anche la Soprintendenza, è emersa una netta preferenza per le forme di occupazione più leggere, ricondotte ora alle tipologie cosiddette D1 e D2, che meglio si integrano sotto il profilo architettonico con il tessuto urbano ritenute assai meno impattanti delle strutture chiuse, e che risultano più idonee a contribuire a rendere lo spazio pubblico luogo di socialità, oltre a costituire un efficace presidio dello stesso.

Il Regolamento n. 388 è entrato in vigore il 1° gennaio 2020, ma è di fatto rimasto inapplicato a seguito dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale 18 maggio 2020 (mecc. 2020 01121/016) è stato, infatti, approvato il Piano straordinario di occupazione di suolo pubblico che, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche dopo mesi di forzata chiusura, ha introdotto una procedura semplificata per la realizzazione di dehors "leggeri", a beneficio non solo delle attività di somministrazione, ma anche delle altre attività economiche, pesantemente danneggiate dalle misure restrittive.

Nella sostanza, si è previsto che attraverso una semplice Comunicazione a mezzo PEC si perfezioni il titolo all'occupazione dello spazio pubblico, per una superficie massima di 60 mq, entro i limiti e le prescrizioni dettate dalla deliberazione di approvazione e dall'apposito Vademecum.

Tale disciplina è stata prorogata con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2020 (mecc. 2020 02425/016), vista la permanenza della situazione pandemica, con scadenza del termine di vigenza a 90 giorni dalla fine dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31 luglio p.v., e comunque prorogabile fino al 31 dicembre 2021 con provvedimento della Giunta Comunale.

Tale regime straordinario, seppure indotto da una situazione di emergenza, ha consentito di sperimentare una nuova modalità di utilizzo dello spazio pubblico, sia sotto il profilo procedurale semplificato di cui si è detto, sia per quanto riguarda la realizzazione libera e creativa degli allestimenti che hanno contribuito ad arricchire e rendere più piacevole il contesto urbano.

Il regime semplificato, associato alla gratuità dell'utilizzo del suolo pubblico, ha poi agevolato la realizzazione di strutture all'aperto anche in quartieri meno centrali, con il risultato di vivacizzare e valorizzare luoghi marginali spesso inutilizzati.

Il bilancio complessivamente positivo dell'esperienza, ha pertanto indotto ad una riflessione di carattere strutturale, oggetto di confronto anche al tavolo sui Distretti Urbani del Commercio, ritenendo la filosofia del progetto Torino a cielo aperto, di cui i dehors sono stata una componente importante, un valore acquisito da non disperdere anche dopo il superamento della pandemia.

Da tali considerazioni nasce la proposta di rendere ordinaria, seppure in via sperimentale, tale modalità di occupazione del suolo pubblico mediante strutture leggere e temporanea, aggiungendo una nuova fattispecie che andrebbe ad integrare quelle già previste e normate dal Regolamento n. 388 e che avrebbe le seguenti caratteristiche.

In analogia a quanto ad oggi previsto nel Piano Straordinario, viene introdotta una tipologia di "dehors a burocrazia zero" - siglabile, in analogia con le tipologie previste dal Regolamento n. 388, "D0" - che contempla la possibilità, per i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38, di occupare mediante elementi e attrezzature leggeri, facilmente rimovibili e coerenti con il contesto urbano, nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di ottobre, lo spazio pubblico antistante il proprio esercizio, per una superficie massima fino a 30 mq. e comunque non superiore alla disponibilità dettata dal contesto viabile e dalle prescrizioni del Vademecum di cui al successivo paragrafo, per un termine minimo di 30 giorni, replicabile fino a raggiungere un massimo di 210 giorni complessivi di occupazione per anno solare, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai

sensi dell'art. 19, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i. .

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che sarà presentata sulla piattaforma SUAP, tramite il portale Impresainungiorno, dovrà contenere attestazione che l'occupazione sarà messa in atto in osservanza delle norme imperative di legge e salvaguardando i diritti di terzi, nonché nel rispetto delle prescrizioni dettate al fine di garantire la sicurezza stradale, il congruo utilizzo degli spazi viabili e l'adeguatezza degli allestimenti che saranno fissate in apposito Vademecum che verrà adottato, previa condivisione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, al fine di definire la tipologia di occupazioni realizzabili, con provvedimento dirigenziale. Il Vademecum prevederà tra l'altro l'indicazione di privilegiare - laddove possibile - l'occupazione in area pedonale al fine di non comprimere la disponibilità di aree di parcheggio. E' fatta salva la competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in materia di vigilanza e ispezione nei contesti sottoposti a tutela ai sensi dell'art.10, comma 4, lettera g) del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Nell'ottica della massima semplificazione degli adempimenti burocratici e in conformità alla natura immediatamente abilitante della ricevuta della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività fornita immediatamente dal predetto portale, la superficie occupata è quantificata in maniera forfettaria e fissa, nella misura di 25 mq, indipendentemente da quella richiesta ed effettivamente occupata, e per ogni singolo periodo di 30 giorni, o frazione, di occupazione indicato nella segnalazione certificata. Tale superficie forfettaria è da considerare anche ai fini della corresponsione del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplinato dal relativo Regolamento Comunale n. 395, nonché della tassa comunale sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplinata dal relativo Regolamento Comunale n. 371. In considerazione delle modalità di occupazione del suolo pubblico, la tariffa del canone da applicare è quella prevista per i dehors tipologia D1.

Il pagamento di quanto dovuto, così come sopra determinato, dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione della segnalazione mediante l'utilizzo della piattaforma Piemonte Pay di PagoPA. L'eventuale mancato pagamento costituirà motivo di improcedibilità della segnalazione stessa.

Tale modalità semplificata di occupazione del suolo pubblico, per evitare l'ulteriore concentrazione di attività che risultino critiche per il contesto, non sarà applicabile nelle aree del territorio cittadino in cui siano emerse criticità relative alla vivibilità cittadina in relazione ad afflussi particolarmente rilevanti di persone, tali da rendere opportuna in dette zone l'operatività delle prescrizioni restrittive di orario e di modalità nella vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche descritte nell'articolo 44-ter del Regolamento di Polizia Urbana individuate con deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04343/16) e precisamente:

- zona ricomprendente Via Giolitti ambo lati, Via delle Rosine ambo lati, Via Po ambo lati, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo ambo lati, Via Verdi ambo lati, Via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio (allegato planimetrico - **all. 1**);
- zona ricomprendente Corso Regina Margherita, Via Napione ambo i lati, Corso San Maurizio (allegato planimetrico - **all. 2**);
- zona ricomprendente Corso Regio Parco, Corso Verona, Lungo Dora Firenze (allegato planimetrico - **all. 3**);
- zona ricomprendente Corso Dante (ambo i lati), Via Nizza, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Massimo D'Azeglio (allegato planimetrico - **all. 4**).

In tali zone rimangono peraltro pienamente applicabili le norme di cui al Regolamento 388.

Eventuali modificazioni delle predette aree o individuazioni di ulteriori aree caratterizzate da criticità relative alla vivibilità cittadina in relazione ad afflussi particolarmente rilevanti di persone adottate con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 44-ter del Regolamento di

Polizia Urbana saranno recepite automaticamente ai fini dell'esclusione dell'applicabilità della procedura semplificata di occupazione che con il presente provvedimento viene istituita.

La tipologia di dehors "D0" fin qua descritta viene introdotta in via sperimentale per un periodo di due anni. Al termine della sperimentazione l'Amministrazione valuterà l'esito della stessa al fine di eventualmente rendere ordinaria tale tipologia di dehors con conseguente modifica del Regolamento n. 388.

Nell'ottica di una ulteriore semplificazione e razionalizzazione del sistema, obiettivo anche del "Distretto Turistico della città di Torino" istituito con Decreto n.118 del 30 marzo 2021 del Ministro del Turismo, si ritiene necessario sistematizzare sul piano procedurale anche le diverse fattispecie autorizzative (Dehors e Padiglioni) individuate nel Regolamento n. 388.

In particolare, si ritiene opportuno prevedere che anche le istanze di occupazione di suolo pubblico di cui al Regolamento n. 388 vengano presentate attraverso la piattaforma SUAP, tramite il portale Impresainungiorno, che è già in corso di adeguamento al fine di consentire la gestione di queste procedure.

La gestione su unica piattaforma può, inoltre, costituire per il futuro una base importante per lo sviluppo di un progetto di georeferenziazione delle occupazioni dello spazio pubblico, utile sia a fini di gestione operativa sia come dato conoscitivo per la pianificazione territoriale.

L'iter istruttorio e approvativo sarà poi ovviamente differenziato in base all'istanza presentata.

Per le tipologie D1 e D2 viene, quindi, prevista, come ordinaria, la procedura semplificata, già introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale 18 maggio 2020 (mecc. 2020 01121/016), che non prevede la verifica preliminare del progetto da parte del nucleo Tecnico, essendo necessario e sufficiente che l'istanza sia accompagnata da dichiarazione asseverata in termini di legge a firma del professionista abilitato, attestante la piena rispondenza del progetto a tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche – Allegato A al Regolamento Comunale n. 388. Resta inteso che qualora la soluzione progettuale asseverata interferisca con la presenza di aree di sosta riservate, fermate TPL, elementi di arredo, aree Amiat, piste ciclabili, etc. dovrà essere preliminarmente acquisito l'assenso degli uffici tecnici preposti.

Alla presentazione dell'istanza, corredata dalla dichiarazione asseverata del tecnico incaricato e dalla ricevuta attestante il pagamento del canone dovuto, segue, senza alcuna istruttoria preventiva, l'immediato rilascio della Concessione per l'occupazione del Suolo Pubblico.

Le attività di controllo saranno svolte successivamente dal competente organo di vigilanza, coadiuvato se necessario dai tecnici incaricati, mediante sopralluoghi tesi a verificare la rispondenza tra quanto dichiarato nella SCIA e gli allestimenti e le occupazioni di suolo pubblico poste in essere. Eventuali false attestazioni, abusi e/o difformità verranno contestate e sanzionate in applicazione di quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti.

Al fine della massima celerità del procedimento viene pertanto espunta la possibilità di presentare istanza da sottoporre alla procedura di verifica preliminare del progetto da parte del nucleo Tecnico, con esito scritto finale e successivo rilascio Concessione per l'occupazione del Suolo Pubblico.

L'approvazione del presente provvedimento non è assoggettato al parere di cui all'articolo 43 del Regolamento n. 374 del Decentramento, ma è stato comunque illustrato all'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione nel corso della riunione tenutasi il giorno 8 luglio 2021.

Il presente provvedimento è stato illustrato e condiviso al tavolo sui Distretti Urbani del Commercio riunitosi in data 16 giugno 2021.

Sono state, altresì, consultate in merito le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale Ascom Confcommercio Torino e Confesercenti Torino, le quali, nel corso di apposito incontro avvenuto in data 22 giugno 2021, hanno manifestato il proprio favore.

Si dà atto che la presente deliberazione è stata inoltrata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e che sono state recepite le osservazioni espresse con la nota di riscontro prot. 0013269 del 13 luglio 2021.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città.

Il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione aperta".

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**all. 5**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di prevedere, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, una nuova tipologia di "dehors a burocrazia zero" - siglabile, in analogia con le tipologie previste dal Regolamento n. 388, "D0" - che contempla, per i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38, la possibilità di occupare mediante elementi e attrezzature leggeri, facilmente rimovibili e coerenti con il contesto urbano, nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di ottobre, lo spazio pubblico antistante il proprio esercizio, per una superficie massima fino a 30 mq. e comunque non superiore alla disponibilità dettata dal contesto viabile e dalle prescrizioni del Vademecum di cui al successivo punto 6, per un termine minimo di 30 giorni replicabile fino a raggiungere un massimo di 210 giorni complessivi di occupazione per anno solare, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i.;
2. di stabilire che per i dehors di tipologia D0 la superficie occupata è quantificata in maniera forfettaria e fissa, nella misura di 25 mq, indipendentemente da quella richiesta ed effettivamente occupata, e per ogni singolo periodo di 30 giorni, o frazione, di occupazione indicato nella segnalazione certificata. Tale superficie forfettaria è da considerare anche ai fini della corresponsione del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplinato dal relativo Regolamento Comunale n. 395 che verrà determinato applicando la tariffa per i dehors tipologia D1 e i coefficienti viari previsti. Analogamente, tale superficie verrà considerata ai fini dell'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplinata dal relativo Regolamento Comunale n. 371;
3. di stabilire che la tipologia di "dehors a burocrazia zero" non sia ammessa nelle aree del territorio cittadino in cui siano emerse criticità relative alla vivibilità cittadina in relazione ad afflussi particolarmente rilevanti di persone, tali da rendere opportuna in dette zone l'operatività delle prescrizioni restrittive di orario e di modalità nella vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche descritte nell'articolo 44-ter del Regolamento di Polizia Urbana individuate con

deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04343/16) e precisamente:

- a. zona ricomprendente Via Giolitti ambo lati, Via delle Rosine ambo lati, Via Po ambo lati, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo ambo lati, Via Verdi ambo lati, Via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio (allegato planimetrico - all. 1);
 - b. zona ricomprendente Corso Regina Margherita, Via Napione ambo i lati, Corso San Maurizio (allegato planimetrico - all. 2);
 - c. zona ricomprendente Corso Regio Parco, Corso Verona, Lungo Dora Firenze (allegato planimetrico - all. 3);
 - d. zona ricomprendente Corso Dante (ambo i lati), Via Nizza, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Massimo D'Azeglio (allegato planimetrico - all. 4).
4. di precisare che in tali zone rimangono peraltro pienamente applicabili le norme di cui al Regolamento n. 388;
 5. di stabilire che eventuali modificazioni delle predette aree o individuazioni di ulteriori aree caratterizzate da criticità relative alla vivibilità cittadina in relazione ad afflussi particolarmente rilevanti di persone adottate con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 44-ter del Regolamento di Polizia Urbana saranno recepite automaticamente ai fini dell'esclusione dell'applicabilità della procedura semplificata di occupazione che con il presente provvedimento viene istituita;
 6. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la definizione delle modalità di regolamentazione della predetta procedura di occupazione di suolo pubblico, individuando le prescrizioni da rispettare ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili in un apposito Vademecum che verrà adottato previa condivisione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino anche al fine di definire la tipologia di occupazioni realizzabili;
 7. di stabilire che, come anticipato in parte narrativa, la tipologia di dehors "D0" viene introdotta in via sperimentale per un periodo di due anni. Al termine della sperimentazione l'Amministrazione valuterà l'esito della stessa al fine di eventualmente rendere ordinaria tale tipologia di dehors con conseguente modifica del Regolamento n. 388;
 8. di stabilire che per il collocamento di dehors di tipologia D1 e D2 sia prevista come ordinaria ed unica la procedura semplificata, già introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale 18 maggio 2020 (mecc. 2020 01121/016), che non prevede la verifica preliminare del progetto da parte del nucleo Tecnico essendo necessario e sufficiente che l'istanza sia accompagnata da dichiarazione asseverata in termini di legge a firma del professionista abilitato attestante la piena rispondenza del progetto a tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche – Allegato A al Regolamento Comunale n. 388;
 9. di stabilire che le procedure semplificate in materia di occupazione di suolo pubblico per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di cui al presente provvedimento entrino in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2022;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (all. 5).

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Daniela Maria Vitrotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-19265-2021-All_1-ALLEGATO_1.pdf
2. PROP-19265-2021-All_2-ALLEGATO_2.pdf
3. PROP-19265-2021-All_3-ALLEGATO_3.pdf
4. PROP-19265-2021-All_4-ALLEGATO_4.pdf
5. PROP-19265-2021-All_5-ALLEGATO_5.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento